

## GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 199 - 3.4.2019

OGGETTO: Area Pianificazione Urbana, Edilizia e Mobilità. Settore Pianificazione Urbanistica. Approvazione atto unilaterale d'obbligo relativo alla realizzazione di edifici con destinazione residenziale ed edifici con destinazione di housing sociale/servizi sociali in attuazione delle previsioni del Progetto Speciale del Piano dei Servizi PSo3 - S. Giuseppe Lavoratore.

La Giunta Comunale

Premesso:

- che la Fondazione Casa di Dio Onlus, il Gruppo Bianchetti Costruzioni Srl e la Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore sono proprietari di un'area sita in Brescia, Villaggio Violino, identificata al Catasto al Foglio 106 e segnatamente:
  - Fondazione Casa di Dio Onlus è proprietaria dei mappali 704- 706;
  - Gruppo Bianchetti Costruzioni srl è proprietario del mappale 707;
  - Parrocchia San Giuseppe Lavoratore è proprietaria dei mappali 705-708-458;
- che l'area in questione rientra nel Progetto Speciale del Piano dei Servizi PSo3 - S. Giuseppe Lavoratore del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9.2.2016, che prevede l'insediamento di destinazioni residenziali con una quota di housing sociale;
- che i mappali 458 e 708 sono classificati nel Piano dei Servizi del PGT in parte come PSo3 e in parte come Spazi aperti - V1 parchi e giardini (N.T.A. art. 55);
- che con nota in data 20.2.2018 P.G. 34622 e successive integrazioni, la Fondazione Casa di Dio onlus ha chiesto, in applicazione della flessibilità prevista dall'art. 56 delle N.T.A. del P.G.T., il cambio di destinazione d'uso per la quota di slp di competenza da "housing sociale in via esclusiva" a "servizi sociali e housing sociale";

Riscontrato:

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 26 del 7.3.2019 P.G. n. 0054244/2019, ha espresso valutazione favorevole alla richiesta della flessibilità prevista dall'art. 56 delle N.T.A. del P.G.T per cambio di destinazione d'uso;
- che in data 30 maggio 2018 P.G. n.103811, e successiva integrazione del 26 luglio 2018 P.G. n. 143393, i proprietari hanno depositato un Progetto Planivolumetrico condiviso ai fini del rilascio di un Permesso di Costruire Convenzionato in attuazione delle previsioni contenute nel PSo3 - S.Giuseppe Lavoratore;
- che tale Progetto Planivolumetrico, coerentemente con le disposizioni del PGT e con la deliberazione del Consiglio Comunale del 7.3.2019 n. 26/54244 P.G., prevede la realizzazione di nuovi edifici con destinazione residenziale e di edifici con destinazione d'uso housing sociale/servizi sociali, il mantenimento di uno spazio verde privato e di un edificio esistente;
- che il Gruppo Bianchetti Costruzioni S.r.l., con nota pervenuta in data 19 novembre 2018 P.G. n. 219072, ha espresso la volontà di assumersi in toto l'onere di realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti al comparto;
- che in data 7 febbraio 2019 P.G. 28096 è stato depositato il progetto di fattibilità delle opere di urbanizzazione primaria a cura del proponente Gruppo Bianchetti Costruzioni srl;

Visto l'atto unilaterale d'obbligo allegato al presente provvedimento, unitamente alla tavola Regime delle opere, per farne parte integrante che prevede:

- l'impegno dei proprietari delle aree a rispettare le prescrizioni del progetto planivolumetrico del 30 maggio 2018 PG103811 e successive integrazioni
- la realizzazione a carico del Gruppo Bianchetti Costruzioni srl di opere di urbanizzazione primaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, il cui costo totale, riconosciuto a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, è di Euro 70.496,25, consistenti in:
  - sistemazione di tratto di via Violino di Sopra tramite realizzazione di parcheggi a raso in linea;
  - formazione di aiuole piantumate
  - realizzazione di zona "traffic calming" in corrispondenza dell'incrocio fra via Violino di Sopra e via Ventunesima;

- la presentazione del progetto esecutivo delle opere stesse, completo di verifica, entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'atto;
- la presentazione di garanzie fideiussorie per Euro 84.595,50 per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e per Euro 7.050,00 per la presentazione del progetto esecutivo delle opere;
- l'impegno della Parrocchia San Giuseppe Lavoratore e della Fondazione Casa di Dio Onlus a versare direttamente gli oneri di urbanizzazione pro quota per gli importi e con le modalità di volta in volta precisati dall'Amministrazione;

Vista la relazione tecnica d'ufficio in data 14 marzo 2019, in atti;

Dato atto, altresì, che dal presente provvedimento derivano oneri finanziari diretti ed indiretti positivi sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio del Comune ai sensi dell'articolo 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., poiché è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione il cui valore è di Euro 70.496,25;

Dato atto che il presente provvedimento ed i suoi allegati saranno pubblicati, dopo la loro approvazione, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/13, come modificato dall'art. 43 del D.Lgs. 97/2016 sul sito web del Comune - sezione Amministrazione trasparente;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 26.3.2019 dal Responsabile f.f. del Settore Pianificazione Urbanistica e in data 26.3.2019 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'atto unilaterale d'obbligo relativo alla realizzazione di

edifici con destinazione residenziale con quota di housing sociale in attuazione delle previsioni del Progetto Speciale del Piano dei Servizi PSo3 - S. Giuseppe Lavoratore allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- b) di approvare il progetto planivolumetrico (Tavole CO-01 e CO-02) presentato in data 30 maggio 2018 P.G. 103811 e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- c) di stabilire che il presente provvedimento ed i suoi allegati dopo la loro approvazione vengano pubblicati ai sensi dell'art 39 del D.Lgs. 33/13, come modificato dall'art 43 del D.Lgs. 47/2016, anche sul sito web del Comune sezione Amministrazione trasparente;
- d) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- e) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

**ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI  
EDIFICI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE CON QUOTA DI HOUSING  
SOCIALE IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PROGETTO  
SPECIALE DEL PIANO DEI SERVIZI PSo3 - S. GIUSEPPE LAVORATORE**

**PREMESSO**

- Che la Fondazione Casa di Dio Onlus, il Gruppo Bianchetti Costruzioni Srl e la Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore sono proprietari di un'area sita in Brescia, Villaggio Violino, identificata al Catasto al Foglio 106 e segnatamente:
  - Fondazione Casa di Dio Onlus è proprietaria dei mappali 704- 706
  - Gruppo Bianchetti Costruzioni srl è proprietario del mappale 707
  - Parrocchia San Giuseppe Lavoratore è proprietaria dei mappali 705-708-458
- Che l'area in questione rientra nel Progetto Speciale del Piano dei Servizi PSo3 - S. Giuseppe Lavoratore del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9.02.2016, che prevede l'insediamento di destinazioni residenziali con una quota di housing sociale
- Che, in particolare, i mappali 458 e 708 sono classificati nel Piano dei Servizi del PGT in parte come PSo3 e in parte come Spazi aperti – VI parchi e giardini (N.T.A. art. 55);
- Che in data 30 maggio 2018 P.G. 103811, e successiva integrazione del 26 luglio 2018 PG 143393, i proprietari hanno depositato un Progetto Planivolumetrico condiviso ai fini del rilascio di un Permesso di Costruire Convenzionato in attuazione delle previsioni contenute nel PSo3 – S.Giuseppe Lavoratore;
- Che il Progetto Unitario Planivolumetrico coerentemente con le disposizioni del PGT prevede la realizzazione di nuovi edifici con destinazione residenziale con una quota di housing sociale ed il mantenimento di un edificio esistente;
- Che in data 20.02.2018 P.G. 34622 e successive integrazioni, la Fondazione Casa di Dio onlus ha chiesto, in applicazione della flessibilità prevista dall'art. 56 delle N.T.A. del P.G.T., il cambio di destinazione d'uso per la quota di slp di competenza da "housing sociale in via esclusiva" a "servizi sociali e housing sociale"; il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 26 del 07 marzo 2019 PG n. N.0054244/2019 , ha espresso valutazione favorevole alla richiesta;

- Che il Gruppo Bianchetti Costruzioni S.r.l. in data 19 novembre 2018 PG 219072 ha espresso la volontà di assumersi in toto l'onere di realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti al comparto;
- Che in data 7 febbraio 2019 P.G. 28096 è stato depositato il progetto di fattibilità delle opere di urbanizzazione primaria a cura del proponente Gruppo Bianchetti Costruzioni;
- Che il provvedimento di approvazione del presente atto d'obbligo è stato pubblicato sul sito Web del Comune di Brescia nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, condizione questa indispensabile ai fini dell'efficacia dell'atto stesso.

### TUTTO CIO' PREMESSO

e da considerarsi parte integrante del presente atto, Fondazione Casa di Dio Onlus, Gruppo Bianchetti Costruzioni srl, Parrocchia San Giuseppe Lavoratore, in qualità di proprietari delle aree sopra indicate (di seguito denominati Proprietà) si impegnano nei confronti del Comune di Brescia a:

#### **ART. 1 – PRESCRIZIONI PROGETTO PLANIVOLUMETRICO**

La Proprietà si impegna a rispettare le prescrizioni del progetto in data 30 maggio 2018 PG 103811 e successive integrazioni nel quale si prevede :

1. Sul lotto L1 di proprietà della Fondazione Casa di Dio Onlus la costruzione di un edificio con destinazione d'uso sociale con un piano interrato e tre livelli fuori terra. I parcheggi sono a raso lato est dell'edificio, l'accesso pedonale e carraio su via XI. Le altezze dell'edificio sono 9.90 m e 6.60 m;
2. sul lotto L2 di proprietà del gruppo Bianchetti Costruzioni srl la costruzione di due edifici a destinazione residenziale con tipologia palazzina/schiera; al piano interrato si trovano le autorimesse pertinenziali dei due edifici. L'edificio B con tre piani fuori terra per un'altezza complessiva di 9.90 m. L'edificio A con due piani fuori terra per un'altezza complessiva di 8 m. Gli accessi pedonali e carraio sono da via XI e Traversa ottava ;
3. sul lotto L3 il mantenimento di uno spazio verde privato di proprietà Parrocchia San Giuseppe Lavoratore;
4. sul lotto 4 il mantenimento di un edificio esistente con accesso da via Violino di Sotto che sarà oggetto di sistemazione a residenza.

Il progetto prevede quindi:

- lotto L1 - housing sociale e servizi sociali per una slp di mq 1.535 ;
- lotto L2 - residenza per 1.165 mq slp ;
- lotto L3 - verde privato;
- lotto L4 - slp residenziale in edificio esistente per 370 mq di slp ;

Totale slp progettuale: lotti L1+L2 = 2700 mq + 370 esistenti

## **ART. 2 - PROGETTO, AFFIDAMENTO, LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

### Generalità

Le opere di Urbanizzazione Primaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio e di importo inferiore alla soglia comunitaria, giusta la previsione dell'art. 16, comma 2-bis, del D.P.R. n. 380/2001, come da richiamo dell'art 36 c 4 del D. leg 50/2016 come modificato dal D leg 56/2017 ( di seguito codice dei contratti ), sono a carico del gruppo Bianchetti Costruzioni srl e suoi aventi causa e per la loro esecuzione diretta non trova applicazione quanto disposto dal citato codice.

I progetti definitivi e/o quelli esecutivi delle opere oggetto del presente articolo, redatti secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore ed applicabile, saranno oggetto di verifica ai sensi dell'art 26 del codice dei contratti

L'attività di verifica dei suddetti progetti sarà effettuata, ai sensi dell'art. 48, commi 1a) - 1b) - 2, del D.P.R. n. 207/2010, da un tecnico indicato dall'Amministrazione Comunale, con oneri e spese a carico del Gruppo Bianchetti Costruzioni srl.

Il Gruppo Bianchetti Costruzioni srl dovrà comunicare al Comune il nome del Direttore Lavori.

Il Direttore Lavori, ad opere ultimate e prima dell'approvazione del certificato di collaudo delle stesse, dovrà consegnare ai competenti Uffici Comunali copia delle tavole riportanti lo stato di fatto delle opere eseguite.

La progettazione e l'esecuzione delle opere oggetto del presente articolo saranno condotti sotto il controllo e l'alta vigilanza dei competenti Uffici Comunali.

Il gruppo Bianchetti Costruzioni srl altresì, comunicherà relativamente a tutte le opere, i seguenti dati :

- Nome dell'esecutore delle opere
- Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza sui cantieri
- Per le opere di urbanizzazione primaria lo Smart CIG

Il collaudo sarà eseguito, a norma dell'art. 216, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, da un tecnico abilitato indicato dal Comune, con oneri a carico del gruppo Bianchetti Costruzioni srl.

Con la presa in carico delle opere, a seguito di collaudo / certificato di regolare esecuzione, verrà trasferito al Comune, oltre alla detenzione, anche l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il gruppo Bianchetti Costruzioni srl è responsabile sia civilmente che penalmente, anche nei confronti dei terzi, delle opere eseguite e del transito veicolare fino alla presa in carico delle opere da parte del Comune e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasmissione del certificato di collaudo / certificato di regolare esecuzione.

### **Art. 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

Il Gruppo Bianchetti Costruzioni s.r.l. si impegna a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria come da progetto di fattibilità agli atti del Comune:

- Sistemazione di tratto di via Violino di Sopra tramite realizzazione di parcheggi a raso in linea;
- Formazione di aiuole piantumate
- Realizzazione di zona "traffic calming" in corrispondenza dell'incrocio fra via Violino di Sopra e via Ventunesima;

Tali opere sono individuate con apposito colore sulla allegata tavola Regime delle Opere, che è parte integrante del presente atto:

- In colore rosso: sistemazione tratto di via Violino di Sopra;
- In colore blu: formazione di zona "traffic calming" in corrispondenza dell'incrocio tra via Violino di Sopra e via Ventunesima;
- In colore arancio: realizzazione parcheggi a raso in linea
- In colore verde: formazione di aiuole piantumate

Il progetto esecutivo dovrà essere presentato, completo di verifica, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

I costi della verifica sono a carico del Gruppo Bianchetti Costruzioni.

Durante l'esecuzione delle opere stradali dovrà comunque essere garantita la funzionalità della rete viaria, con modalità che verranno concordate con gli Enti competenti.

Il costo totale delle opere di urbanizzazione primarie è di Euro 70.496,25 così costituito:

- Euro 80.025,00 scontate del 15% per un importo di Euro 68.021,25;
- Euro 2.745,00 oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

#### Modalità finanziarie

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 12/2005, il costo delle opere di urbanizzazione di cui sopra è scomputato dall'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria applicabili in sede di rilascio del permesso di costruire.

Le opere di urbanizzazione primaria sono a carico totale del Gruppo Bianchetti Costruzioni s.r.l.

Il valore complessivo delle predette opere ammesse allo scomputo è pari a € 70.496,25 al netto dello sconto del 15% e dell'I.V.A.

Non si prevedono ulteriori scomputi per maggiori oneri (revisione prezzi, perizie suppletive, ect.) salvo casi di forza maggiore.

La Parrocchia San Giuseppe Lavoratore e la Fondazione Casa di Dio Onlus si impegnano a versare direttamente gli oneri pro quota con versamenti da effettuarsi con gli importi e le modalità di volta in volta precisati dalla Amministrazione.

### Scadenze

Le opere di cui al presente articolo dovranno essere terminate prima del deposito della Segnalazione Certificata di agibilità dell'intervento di cui al PdC prot. 188752 del 5 ottobre 2018, e comunque, entro due anni dalla sottoscrizione in forma pubblica dell'atto d'impegno, qualora non dovesse essere realizzata l'edificazione privata.

Il Comune di Brescia metterà a disposizione le aree pubbliche necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

### Penale

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari allo 0,25‰ dell'importo delle opere e comunque non oltre il 10% del valore dell'opera

## **ART. 4 - RIMBORSO SPESE**

Il Gruppo Bianchetti Costruzioni srl, contestualmente alla sottoscrizione in forma pubblica del presente atto, verserà, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 12.01.2005, una somma a titolo di rimborso spese a favore del Comune pari all'1% dell'ammontare del costo delle opere di Urbanizzazione Primaria pari a € 70.496,25  
Tale somma è attualmente stimata in € 705,00 sulla base del progetto di fattibilità presentato agli atti degli Uffici Comunali.

## **ART. 5 CONTRIBUTI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE**

La Proprietà prende atto che dovrà corrispondere al Comune di Brescia i contributi di cui al D.P.R. n. 380/2001, nella misura che verrà determinata in sede di rilascio dei permessi di costruire o di altro titolo edilizio ammesso dalla legge (salvo il diritto agli scomputi di cui ai precedenti articoli) applicando l'art. 38, comma 7-bis, della L.R. n. 12/2005.

## **ART. 6 - TITOLI EDILIZI**

Dopo la sottoscrizione in forma pubblica del presente atto e la presentazione dello stesso con nota di registrazione e trascrizione al Comune congiuntamente al versamenti di cui al precedente art 4 e alla presentazione di Fideiussione di cui al successivo art 7, il Comune di Brescia rilascerà, a richiesta della Proprietà, gli inerenti permessi di costruire o altro titolo edilizio ammesso dalla legge, nel rispetto delle norme del PGT e del Regolamento Edilizio vigenti.

Ai fini della presentazione della segnalazione certificata, di cui all'art. 24 D.P.R. 380/2001, per interventi edilizi, dovranno essere obbligatoriamente realizzate le opere di urbanizzazione di cui ai punti precedenti come condizione che, quindi, potrà avvenire solo a seguito della consegna del certificato di fine lavori delle opere di urbanizzazione funzionali ai medesimi

## **ART. 7 - FIDEJUSSIONI**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, il gruppo Bianchetti Costruzioni srl si impegna a prestare, contestualmente alla stipula dell'atto stesso, le seguenti garanzie mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa:

€ 84.595,50 a garanzia dell'esecuzione delle opere di Urbanizzazione Primaria

€ 7.050,00 a garanzia della presentazione del progetto esecutivo delle opere di Urbanizzazione Primaria;

L'importo della garanzia relativa alle opere è pari all'importo stimato delle stesse maggiorato del 20%

Tale garanzia sarà restituita dal Comune dopo l'approvazione del collaudo delle opere a cui le stesse si riferiscono (salvo le eventuali penali che dovessero essere applicate).

Nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazione di cui al presente atto, il Gruppo Bianchetti Costruzioni srl autorizza il Comune a disporre delle fidejussioni nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale.

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile.

La garanzia è prestata, altresì, con rinuncia espressa ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

## **ART. 8 - ALIENAZIONE DELLE AREE**

In caso di alienazione delle aree oggetto del presente atto, gli obblighi assunti dalle Proprietà con il presente atto, si trasferiscono agli acquirenti, previa offerta di garanzie fideiussorie a favore del Comune di Brescia, di pari importo e per le finalità di cui all'art.7.

La Proprietà si impegna a trasmettere al Comune, entro due mesi dalla stipula, copia conforme dell'atto notarile di vendita e originale delle fideiussioni sostitutive.

Il trasferimento degli obblighi avverrà indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono allo stesso opponibili.

In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal gruppo Bianchetti Costruzioni srl non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie in sostituzione o integrazione.

Ferma restando la indivisibilità degli obblighi sopra riportati, qualora la cessione abbia ad oggetto singole parti o porzioni di aree, l'importo della garanzia dovrà essere proporzionale alla edificabilità sulle aree cedute.

## **ART. 9 - CAPACITA' DELLA PROPRIETA'**

La Proprietà dovrà presentare, prima della stipula dell'atto, idonea documentazione atta a dimostrare che a proprio carico (persone fisiche ovvero amministratori e legali rappresentanti delle Società) non sussistono le incapacità previste dall'art. 32-*quater* del Codice Penale.

## **Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") trattati da parte del Settore Pianificazione Urbanistica nell'ambito del presente contratto, ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto [direzionegenerale@comune.brescia.it](mailto:direzionegenerale@comune.brescia.it)
- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati [RPD@comune.brescia.it](mailto:RPD@comune.brescia.it)
- il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico
- i dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Comune; gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l'adozione di decisioni sul medesimo
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
- il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi
- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa

## **ART. 11 - SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le spese inerenti il rogito notarile (inclusa registrazione, trascrizione, voltura e copia) sono a carico della Proprietà.